



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica “Formare Informando”

ovvero **Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi**

con il gradito contributo del Centro Studi “O. Baroncelli”

N° 38/2014

Napoli 3 Novembre 2014 (*)

Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....

Oggi parliamo di.....

LA DOCUMENTAZIONE EXTRACONTABILE RINVENUTA IN LOCALI NON AZIENDALI NELL'AMBITO DI ISPEZIONI E' INUTILIZZABILE SE ACQUISITA IN DIFETTO DELL'AUTORIZZAZIONE DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 22022 DEL 17 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 22022 del 17 ottobre 2014**, ha (ri)confermato che **l'ispezione**, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, **nei locali estranei all'attività** di impresa, **necessita dell'autorizzazione del Procuratore della Repubblica** ed è legittima se sussistono gravi indizi di violazioni.

Nella fattispecie *de qua*, una società aveva proposto ricorso dinanzi alla CTP di Napoli avverso l'avviso di accertamento con il quale **l'Agenzia delle Entrate** di Castellammare di Stabia, sulla base di un pvc della Guardia di finanza, esaminata la **documentazione extracontabile** rinvenuta in un **locale di proprietà dell'amministratore**, aveva ricostruito la contabilità della società ed accertato emolumenti non dichiarati in relazione a ben 53 dipendenti.

Il contribuente risultava vittorioso in entrambi i gradi di merito ed in particolare, **la CTR ritenne illegittimamente acquisita e, quindi inutilizzabile, la documentazione** rinvenuta in sede di perquisizione.

L'Agenzia delle Entrate, inappagata, ha proposto ricorso per cassazione eccependo che la CTR non aveva chiarito la natura dei locali in cui era stata rinvenuta una contabilità parallela che, invero, erano stati **concessi in comodato dall'Amministratore alla società**.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso ed ha premesso che il **D.P.R. n° 633 del 1972, art. 52**, nel regolamentare le modalità di accessi, ispezioni e verifiche da parte dell'A.F., prevede **tre diverse ipotesi**: i **locali aziendali**, per i quali è **sufficiente l'autorizzazione del capo dell'Ufficio finanziario**; i **locali aziendali** ma destinati **anche ad abitazione**, per i quali è necessaria anche **l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica**; i **locali non aziendali**, per i quali è necessaria **l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica** e la sussistenza di **gravi indizi** di violazioni.

Orbene, nel caso di specie, hanno concluso gli Ermellini, atteso che la documentazione extracontabile in questione è stata rinvenuta in **locale non destinato all'esercizio di attività sodale**, in difetto della necessaria autorizzazione del Procuratore della Repubblica, si stabilisce **l'illegittimità dell'accesso e l'inutilizzabilità della detta documentazione**.

L'INFORTUNIO IN ITINERE NON E' INDENNIZZABILE LADDOVE IL DIPENDENTE UTILIZZI IL PROPRIO AUTOVEICOLO IN LUOGO DEL MEZZO DI TRASPORTO PUBBLICO REGOLARMENTE DISPONIBILE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22154 DEL 20 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22154 del 20 ottobre 2014**, ha (ri)statuito la **non indennizzabilità dell'infortunio in itinere occorso al lavoratore che utilizza il proprio autoveicolo per mere ragioni di "comodità"**.

Nel caso in disamina, un dipendente subiva un infortunio nel mentre si recava al lavoro con la **propria autovettura**.

L'INAIL respingeva la richiesta di pagamento, avanzata dall'infortunato, sia in riferimento alla rendita prevista dal D.P.R. n° 1124/65 (*id*: "Testo Unico") che

all'indennità temporanea in quanto **il luogo di lavoro distava meno di un chilometro dall'abitazione del subordinato ed il percorso era servito da una linea di autobus con orari che consentivano tranquillamente di giungere in tempo utile in azienda.**

Orbene, gli Ermellini, aditi in ultima battuta dal prestatore per dirimere la *querelle* (pro-lavoratore in I° grado, pro-Istituto in appello), hanno sottolineato che **l'infortunio in itinere è indennizzabile laddove l'utilizzo dell'autoveicolo personale da parte del lavoratore sia reso necessario dalla indisponibilità di mezzi di trasporto pubblico oppure dall'eccessiva dispendiosità del loro utilizzo.**

Pertanto, **atteso che nel caso *de quo* il luogo di lavoro distava "solo" un chilometro dall'abitazione del subordinato, e che era disponibile un servizio di autobus con orari consoni all'esigenza di recarsi in tempo utile in azienda, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato la **non indennizzabilità dell'evento traumatico per il rischio (elettivo) al quale il prestatore si era scientemente e volontariamente sottoposto.****

L'ANNULLAMENTO DELLA LETTERA DI DIMISSIONI NON COMPORTA "AUTOMATICAMENTE" IL DIRITTO A PERCEPIRE LE RETRIBUZIONI *MEDIO TEMPORE* MATURATE.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 22063 DEL 17 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22063 del 17 ottobre 2014**, ha statuito che, **attesa la natura sinallagmatica del rapporto di lavoro, l'annullamento delle dimissioni, rassegnate nel corso di un momentaneo stato di incapacità, non comporta automaticamente il sorgere del diritto, in favore del lavoratore, a percepire le retribuzioni maturate dalla data del recesso unilaterale fino al reale rientro in servizio.**

Nel caso in disamina, un lavoratore adiva la Magistratura al fine di ottenere **l'annullamento delle proprie dimissioni presentate in un momento di temporanea incapacità ed, al contempo, il pagamento di tutte le retribuzioni relative al periodo intercorrente dalla data dell'atto di recesso a quella dell'effettiva ripresa dell'attività lavorativa.**

In primo grado, le suddette pretese venivano integralmente accolte; invece, i Giudici di Appello riformavano *in toto* la sentenza.

Inevitabile il ricorso in Cassazione.

Orbene, i Giudici dell'organo di nomofilachia, nell'avallare *in toto* il *decisum* della Corte territoriale, hanno sottolineato che, **attesa la sinallagmaticità del rapporto di lavoro dipendente, il prestatore non può richiedere il pagamento delle retribuzioni maturate dalla data delle dimissioni (successivamente annullate per incapacità) alla data di rientro in servizio considerato il mancato svolgimento di attività lavorativa in tale arco temporale.**

Pertanto, atteso che nel caso di specie **il dipendente, in detto lasso di tempo, non aveva (neanche) provveduto a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psico-fisiche**, i Giudici di legittimità hanno **negato il suo diritto al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate.**

IL LAVORATORE HA DIRITTO AL BUONO PASTO SE LA DISTANZA LAVORO-CASA NON SIA DI AGEVOLE PERCORRENZA.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 22548 DEL 23 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 22548 del 23 ottobre 2014**, ha (ri)confermato il principio secondo il quale **il diritto ai buoni pasto spetta sia nel caso in cui, durante la fascia oraria concordata, il lavoratore sia impegnato al lavoro, sia nel caso in cui lo stesso abbia terminato di lavorare, ma la distanza non gli consente di raggiungere la propria abitazione entro l'esaurirsi di tale fascia oraria.**

Gli Ermellini erano stati chiamati in causa sulla corretta interpretazione da attribuire all'art. 19 del CCNL aziendale delle Ferrovie dello Stato concernente, nel testo *ratione temporis* applicabile, il diritto ad usufruire dei "buoni pasto".

In nuce, per i Giudici del Palazzaccio, nel richiamare precedenti statuizioni al riguardo (*ex plurimis*, Cass. n. 26831/13, Cass. n. 27063/13 e Cass. n. 14941/09) hanno precisato che il buono pasto spetta al lavoratore quando, finito il turno, lo stesso necessita di più di due ore per tornare alla propria abitazione ovvero abiti ad oltre 20 km di distanza dal luogo di lavoro.

IL PROFESSIONISTA CHE RICORRE ALL'OUTSOURCING E' SOGGETTO AL PAGAMENTO DELL'IRAP.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 22674 DEL 24 OTTOBRE 2014

La Corte di Cassazione – Sezione Tributaria -, **sentenza n° 22674 del 24 ottobre 2014**, ha statuito che **è soggetto ad IRAP il professionista che, per prestazioni relative all'esercizio della propria attività, si avvale di servizi in outsourcing, a nulla rilevando il mancato impiego da parte del contribuente di personale dipendente.**

Nel caso in specie, l'Agenzia delle Entrate aveva provveduto a contestare ad un commercialista l'omesso versamento dell'Irap, rilevando il presupposto impositivo in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, dalla quale era emerso che lo stesso **aveva affidato la tenuta della contabilità dei propri clienti ad una società di servizi**, erogando a quest'ultima **compensi abbastanza elevati**.

Il professionista provvedeva ad impugnare l'avviso d'accertamento dinanzi alla giustizia tributaria, risultando però soccombente.

In particolare, i Giudici di Appello, nel respingere il ricorso avevano sostenuto che **"il professionista che trae utilità organizzativa da una struttura terza attraverso i servizi vari quali utilizzo di strumenti informatici, computer, banche dati, riviste, attrezzatura varia, servizio di segreteria, ecc., non può essere escluso dall'assoggettamento all'IRAP, al pari del professionista che fa parte di uno studio associato"**.

Orbene, i **Giudici del Palazzaccio**, confermando la decisione assunta dai Giudici d'Appello, con la sentenza *de qua*, **hanno osservato che in tali circostanze l'utilità organizzativa della struttura terza integra quel requisito dell'autonoma organizzazione che costituisce il presupposto per l'applicazione del tributo nei confronti di professionisti e piccoli imprenditori**.

Requisito **dell'autonoma organizzazione** che ricorre quando nell'esercizio della propria attività:

➤ **si impiegano beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione;**

➤ *ci si avvale in modo non occasionale di lavoro altrui.*

Proprio con specifico riferimento all'impiego non occasionale di lavoro altrui, **gli Ermellini, hanno sottolineato che tale condizione si configura quando siano stati erogati a terzi elevati compensi per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato** (dipendenti, società di servizi o associazione professionale).

Ne consegue che, anche in assenza di dipendenti, qualora sia affidato ad una società di servizi, retribuita a percentuale, lo svolgimento di prestazioni correlate all'attività (*outsourcing*), il reddito professionale deve essere assoggettato ad Irap, venendosi a realizzare il presupposto dell'autonoma organizzazione.

In tali casi, comunque, elemento discriminante per l'applicazione del tributo rimane l'aspetto quantitativo e cioè se sono stati corrisposti compensi "elevati".

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.